

Tribunale di Vicenza, 1 dicembre 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Esdebitazione – Presupposti – Creditori concorsuali – Privilegiati e chirografari.

L'esdebitazione è un beneficio concesso al debitore meritevole, qualora il fallimento abbia effettuato anche un solo riparto in favore dei creditori privilegiati. I creditori concorsuali debbono essere avvisati per consentire loro di partecipare all'udienza, ma non possono opporsi all'esdebitazione per non essere stati soddisfatti, ma soltanto per motivi connessi alla meritevolezza del debitore. (gl) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

IL CASO.it

DECRETO

rilevato che S. R., dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale del 20.10.2000, fallimento chiuso con decreto del 21.5.2008 per riparto finale dell'attivo (art. 118 n. 3 l.f.), ha chiesto la esdebitazione con ricorso depositato il 14.5.2009;
ritenuto che non sussistano condizioni ostative di cui all'art. 142 l.f.;
visto il parere favorevole del Curatore, reso in data 31.7.2009, da cui emerge la sostanziale meritevolezza del ricorrente, ai sensi dell'art. 142 l.f., che infatti considera l'esdebitazione un "beneficio", che viene concesso "tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo" (art. 143 l.f.);
rilevato che sono stati soddisfatti in parte i creditori privilegiati;
ritenuto che sia sufficiente aver soddisfatto mediante un riparto, almeno in parte, anche solo alcuni dei creditori concorsuali, senza distinguere tra creditori privilegiati e chirografari;
ritenuto che i creditori, che sono avvisati dal ricorrente per consentire loro la partecipazione all'udienza (v. Corte Cost. 30 maggio 2008 n. 181), possono addurre motivi di opposizione che incidano sulla meritevolezza del ricorrente o su altri connessi profili, ma non relativi alla mancata soddisfazione anche solo parziale del loro credito chirografario;
considerato che l'esdebitazione riguarda da un lato i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e, dall'altro lato, non si estende ai casi previsti dall'art. 142, comma 3, lettere a) e b), l.f.;

P. Q. M.

ritenuto che S. R., nato a * (VI) il *, sia meritevole della esdebitazione;
dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 142, co. 3, l.f., e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati dall'art. 142, co. 4, l.f.
Vicenza, 26.11.2009.